



CITTÀ DI CLUSONE

Provincia di Bergamo

SETTORE POLIZIA LOCALE

CORPO DI POLIZIA LOCALE

Tel 0346 89624 - e-mail polizia@comune.clusone.bg.it

ORDINANZA N. 31 DEL 01/07/2025

OGGETTO: ISTITUZIONE DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO DAL 12 LUGLIO AL 31 AGOSTO 2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

SENTITE le direttive della Giunta Comunale, la quale proponeva di modificare parzialmente la zona a traffico limitato al fine di garantire la fruibilità del territorio al cittadino e salvaguardare il paesaggio turistico nel Centro Storico Cittadino durante il periodo estivo;

RICHIAMATA l'ordinanza n. 4 del 16/01/2020;

VISTO il Regolamento per la disciplina della zona a traffico approvato con Delibera di Consiglio n. 5 del 10/04/2018;

VISTO l'art.7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n.285 ed il Regolamento di esecuzione D.P.R. 16.09.1996, N.610;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI gli artt. 1 e 21bis della L. 241/1990 e s.m.i., nel testo coordinato attualmente vigente;

VISTI gli artt. 107 e 109 del T.U.E.L. Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i., nel testo coordinato attualmente vigente e quindi accertati i poteri;

per quanto di competenza e cioè per le aree assoggettabili a regolamentazione ai sensi del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285, Nuovo Codice della Strada e per i motivi sopra descritti, che di seguito si intendono integralmente riportati

ORDINA

NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 12 LUGLIO ED IL 31 AGOSTO 2025:

- a) **L'istituzione del DIVIETO DI TRANSITO e DIVIETO DI SOSTA per i veicoli e/o categorie di veicoli non autorizzati nelle seguenti vie cittadine:**

Zona 1: Via Mazzini; Piazza Paradiso; Piazza Uccelli; Via Nazari; via Cli ; Via Canepa; Via May; Via Belotti; Via Marconi; Via Col Parans; Piazza della Rocca; Via Invico; piazza Martiri della Libertà;

Zona 2: Via Giudici; Via Zuccano; Via Sora; Via delle Chiodere; Via Fanzago; Via Quarena; Via Brasi; Piazza dell'orologio; Piazza Marinoni; Vicolo Caio; Piazza Baradello; Vicolo Lanieri; Via Carpinoni; Via de Bernardi;

- b) **La vigenza ed attivazione del DIVIETO DI TRANSITO E DIVIETO DI SOSTA di cui alla precedente lett. a) dispone i suoi effetti con il seguente calendario ed orario:**

GIORNI	DALLE ORE	ALLE ORE	PERIODO
Lunedì /gg mercato	10:00 (6.00 via Brasi)	19:00	dal 12 luglio al 1° agosto
Tutti gli altri giorni	10:00 16:00 20:30	12:00 19:00 22:30	

GIORNI	DALLE ORE	ALLE ORE	PERIODO
Lunedì /gg mercato	10:00 (6.00 via Brasi) 20:30	19:00 22:30	dal 2 al 31 agosto
Martedì/Mercoledì/ Giovedì/Venerdì/ Domenica	10:00 16:00 20:30	12:00 19:00 22:30	
Sabato	10:00 16:00	12:00 22:30	

- c) L'istituzione del divieto di sosta all'interno della Z.T.L. da parte di qualsiasi veicolo autorizzato e non, durante gli orari di vigenza della stessa ed è prevista la sanzione accessoria della rimozione forzata, fatta eccezione per le attività di carico e scarico merci in regime di ATP, medicinali e servizio postale da realizzarsi negli appositi spazi contrassegnati;

Veicoli che possono circolare in ZTL senza specifiche autorizzazioni

- 1) All'interno della ZTL possono circolare senza obblighi e limitazioni i veicoli delle Forze di Polizia, della Polizia Giudiziaria, della Polizia Locale, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate,

della Protezione Civile, nonché le autoambulanze, i veicoli di Istituti di Vigilanza, scorta portavalori identificabili dalla scritta di appartenenza per espletamento del servizio in siti ricompresi nella ZTL e, in genere, i mezzi impegnati in operazioni di emergenza.

- 2) Possono circolare senza necessità di permesso i velocipedi, rispettando anch'essi i sensi unici di marcia e i veicoli di proprietà o a servizio dell'Amministrazione Comunale.

AVVISA CHE

- Ai trasgressori verranno applicate le sanzioni previste dal Codice della Strada per le violazioni ad esso attinenti, nonché quelle previste dal Codice Penale o dalla Leggi speciali per le falsità documentali (esibizione, uso o creazione di atti falsi in tutto o in parte ed uso improprio) o per la mendacità nelle dichiarazioni e/o attestazioni;
- Soggiace alle medesime sanzioni amministrative di cui al D.Lgs 30.04.1992 n°285 anche il titolare di autorizzazione che non ne osservi le prescrizioni d'utilizzo, la cui autorizzazione risulti scaduta di validità, sia decaduta o revocata, che non abbia provveduto all'aggiornamento della targa del veicolo, che non rispetti il percorso imposto o che effettui la sosta del veicolo sebbene autorizzato al solo transito in area ZTL.
- Soggiace alla medesima fattispecie sanzionatoria il conducente/obbligato in solido dell'autoveicolo in uso o destinati al trasporto di persone invalide, munito di regolare e valido contrassegno che non provvedano al preventivo accredito al transito o non provvedano a darne comunicazione scritta entro e non oltre le 72 ore successive al transito all'ufficio Polizia Locale o che transitino o sostino all'interno della ZTL senza avere a bordo la persona invalida.

AVVERTE CHE

Ad integrazione dell'art. 4 comma 1 del regolamento per la disciplina della zona a traffico limitato approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 05 del 10.04.2018, il titolare di contrassegno per il trasporto di persone invalide potrà chiedere di vedersi accreditare fino a due targhe di veicoli per l'accesso alla ZTL, con scadenza corrispondente alla durata del contrassegno invalidi (se il titolare del contrassegno risulta residente nel Comune di Clusone); per i non residenti è possibile accreditare la targa di un veicolo con scadenza corrispondente alla durata del contrassegno invalidi in possesso.

Gli organi di Polizia della Strada di cui all'art. 12 del D. Lgs. 30.04.1992 n°285 sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza.

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;

AVVERTE INOLTRE CHE

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i., avverso la presente ordinanza, è ammissibile il ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse:

- Giurisdizionale, in applicazione del Decreto Legislativo 02/07/2010, n. 104 e s.m.i., per presunzione di incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni

dalla pubblicazione, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – sezione territorialmente competente;

- Straordinario, innanzi al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 1199/1971 e s.m.i., entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza.

La presente ordinanza annulla e sostituisce l'ordinanza n. 4 del 16/01/2020 dal 12 luglio 2025 sino al 31 agosto 2025.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ILARIA TOMASONI / ArubaPEC S.p.A.